



IL SOLE 24 ORE - L'ESPERTO RISPONDE

Data: 12.02.2024 Pag.: 45
Size: 117 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Lavoro autonomo e partite Iva



A CURA DI

**Alfredo Calvano
e Attilio Calvano**

[267]

Contributi **Inarcassa** scalabili, conta il giorno di pagamento

Un architetto ha disposto il bonifico per il pagamento dei contributi 2023 **Inarcassa** il 30 dicembre 2023, e l'addebito in conto è avvenuto il 2 gennaio 2024.

I contributi pagati sono deducibili nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa ai redditi 2023) o in quella del 2025 (periodo 2024)?

Si chiede, in sostanza, se il chiarimento dell'agenzia delle Entrate sul rapporto tra bonifici bancari e principio di cassa vale anche per gli oneri deducibili. Nell'esempio, l'onere sarebbe deducibile nella dichiarazione 2024, indipendentemente dal fatto che l'Inarcassa** certifichi il versamento nel 2024.**

Il momento che rileva ai fini della deducibilità dell'onere previdenziale - nel rispetto del principio di cassa, che caratterizza la determinazione del reddito di lavoro autonomo - è quello in cui il contribuente dà l'ordine di pagamento alla banca. Un eventuale disallineamento temporale tra questa data e quella dell'effettivo addebito in conto corrente attiene ai rapporti interni tra le parti (delegante e delegato).

L'amministrazione finanziaria ha confermato in tal senso il proprio orientamento nel corso di Speciale Telesfisco 2024, rifacendosi alla risoluzione 7/E/2007, avente a oggetto, appunto, i criteri di deducibilità dei contributi previdenziali da parte del professionista. Pertanto, la deduzione dell'onere in commento è conseguibile con la sua imputazione al periodo d'imposta 2023 (dichiarazione 2024).